



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 268

Numero	Data
93	14-05-2019

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:

**VERTENZA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA
MARINO MARIA BIANCA C/ COMUNE SALA CONSILINA. SENTENZA
N.543/2018. PROVVEDIMENTI.**

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, nell'esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il conferimento incarico n. 6 del 29/6/2015 a firma del Sindaco di dirigente Area Affari generali e Istituzionali;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 12/5/2016 acclarato al n.9263/2016 di prot. gen.le lo stesso giorno, la sig.ra Marino Maria Bianca, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maina, ha citato il Comune di Sala Consilina dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina all'udienza fissata per il del giorno 8/7/2016 per le motivazioni riportate nell'atto di citazione medesimo, onde sentire dichiarare la responsabilità del Comune di Sala Consilina per il verificarsi dell'evento lesivo occorso in data 28/9/2015 a seguito di una caduta causata da un avvallamento della pavimentazione formatosi all'attacco della cunetta con il nastro di asfalto, per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni riportate con vittoria di spese e compensi di lite;

CHE in conseguenza del succitato atto di citazione, a seguito della relazione all'uopo redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzione unitamente all'agente di Polizia Urbana, con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 16/5/2016, per tutte le motivazioni nella stessa rappresentate, è stato deciso di costituire l'Ente nel giudizio intrapreso, conferendo per l'effetto incarico all'avv. Passannante Antonietta al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune;

CHE il giudizio in parola si è concluso con la sentenza n.543/2018 pubblicata il 4/10/2018, notificata ai sensi della legge 53/1994 a cura dell'avv. Francesco Maina il 28/11/2018, con la quale il Giudice di Pace di Sala Consilina, per tutte le motivazioni nella stessa evidenziate, ha accolto la domanda e per l'effetto ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento in favore della sig.ra Marino Maria Bianca della somma di euro 1.359,32 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, al pagamento delle spese processuali della parte attrice, liquidate in euro 125,00 per spese, euro 1.000,00 per onorari di causa, oltre forfetizzazione, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate nella complessiva somma di euro 500,00 oltre IVA e cassa se dovute;

PRESO ATTO che in merito alla succitata sentenza il legale del Comune, avv. Passannanti con nota pec del 14/12/2018, acclarata al n.20810/2018 di prot.gen.le, ha comunicato testualmente "*che non vi sono estremi per proporre appello*";

RILEVATO CHE, pertanto, non si è proceduto ad appellare la sentenza in parola, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Giudice di Pace, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c.;

CHE con nota pec pervenuta in data 28/12/2018 acquisita al n.21544 di prot.gen.le l'avv. Maina, legale di controparte, in virtù di quanto stabilito dal Giudice di Pace di Sala Consilina con la sentenza sopra richiamata, ha trasmesso il conteggio analitico delle somme dovute alla sua cliente, rappresentando che le spese di CTU sono state già anticipate e pagate dalla sua assistita in corso di causa, ragione per cui alla sig.ra Marino Maria Bianca spetta il rimborso di quanto anticipato;

VISTA la nota pervenuta a mezzo pec in data 19/2/2019, con la quale la sig.ra Perongini Ivana, in relazione all'obbligazione di pagamento nascente dalla sentenza n° 543/2018 del Giudice di Pace di Sala Consilina in favore della defunta sig.ra Marino Maria Bianca (nata a Cividale del Friuli il 22.6.1932 e deceduta in data 15.3.2018, ha dichiarato, la propria qualità di coerede della sig.ra Marino Maria Bianca, insieme con gli altri coeredi individuati nelle persone dei sig.ri Perongini Sergio, ..omissis.., Perongini Sabina, ..omissis... e Perongini Marino, ..omissis.., ed ha richiesto che le somme dovute in virtù della citata sentenza vengano accreditate sul proprio conto corrente bancario;

CONSIDERATO di poter provvedere in merito, che il credito della *de cuius* è da intendersi caduto in comunione ereditaria e che ciascun coerede è legittimato alla sua riscossione per l'intero (cfr. Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord. 20/11/2017, n. 27417, Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza n° 24657/2007);

RICHIAMATA a tal fine la delibera n.2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Regione Sicilia, (le cui argomentazioni sono state condivise anche dai giudici contabili campani -delibera Corte dei Conti Campania n.2/2018) secondo cui in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, l'Ente può procedere al pagamento ancor prima della delibera consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, non potrebbe in

alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo de debito. Anzi la prassi seguita dagli Enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio Comunale, comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive nel caso in cui la predetta delibera non intervenga in tempi ragionevoli; l'indicazione, inoltre corrisponde alla diversa posizione riservata dal legislatore alle sentenze esecutive, in quanto il Consiglio Comunale, a differenza delle altre ipotesi di debito fuori bilancio, non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilito nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, rappresentando il riconoscimento di tale debito, un atto dovuto;

VISTA la nota pec pervenuta in data 24/4/2019 acclarata al n.6318 di prot.gen.le, con la quale l'avv.Maina ha sollecitato il pagamento della somma spettante alla sua cliente in virtù della surrichiamata sentenza;

DARE ATTO che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l'importo che si liquida con la presente determinazione dovrà ritenersi già corrisposto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito al fine di evitare possibili maggiori oneri per l'Ente, nelle more del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, alla luce della consolidata giurisprudenza contabile in materia;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n.543/2018, in conseguenza del giudizio promosso dalla sig.ra Marino Maria Bianca, per i motivi di cui alle premesse;

2) di impegnare e contestualmente liquidare, per l'effetto, a favore della signora Perongini Ivana nata a Sala Consilina il 17/6/1956 - C.F. PRN VNI 56H57 H683C - residente in Salerno alla Via Vernieri n.131, in qualità di coerede della sig.ra Marino Maria Bianca (nata a Cividale del Friuli il 22/6/1932 e deceduta in data 15/3/2018) la somma di euro Euro 3.300,51 come appresso distinta:

-Sorta capitale	Euro 1.359,32
-Interessi	Euro 8,19
-Spese CTU	Euro 500,00
-IVA su spese CTU	Euro 110,00
-Compensi di lite	Euro 1.000,00
-Rimborso S.G. 15%	Euro 150,00
-CPA	Euro 46,00
-Spese	Euro 127,00

3) di dare atto che con il pagamento delle predette somme si intenderà definitivamente conclusa la materia del contendere senza null'altro a pretendere da parte del ricorrente;

4) di imputare la suddetta complessiva somma di euro 3.300,50, al cap.139, del corrente bilancio di previsione 2019-2020 – Esercizio 2019;

5) di dare atto, altresì, che si procederà al riconoscimento del debito fuori bilancio con apposito atto consiliare, la cui funzione è meramente ricognitiva;

6) di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

L'ISTRUTTORE f.to ANNA M.GIAFFRIDA	IL DIRIGENTE f.f. AREA AA.GG. f.to DOTT. LUCIO PISANO
---------------------------------------	--

**OGGETTO: VERTENZA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA
MARINO MARIA BIANCA C/ COMUNE SALA CONSILINA. SENTENZA N.543/2018.
PROVVEDIMENTI.**

Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 14-05-2019 al 29-05-2019

Lì, 14-05-2019

Il Responsabile
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 14-05-2019

Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO